



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Ufficio I – Funzione vicaria. Affari generali e gestione del personale dell'Amministrazione
Politica scolastica

Prot. AOODRPU2396

Il dirigente: Mario Trifiletti

Bari, 26 febbraio 2016

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

(art.40 bis, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, come modificato dal d.lgs. n. 150/2009)

La presente relazione illustrativa viene prodotta ai sensi dell'art.40bis, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, come modificato dal d.lgs. n. 150/2009, a corredo dell'ipotesi di contratto integrativo di sede siglato in data 18 febbraio 2016 tra le rappresentanze sindacali del Comparto Ministeri e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione generale e riguarda la determinazione delle modalità e dei criteri per la erogazione del Fondo Unico di Amministrazione (FUA) riferito all'anno 2014 al personale delle aree funzionali in servizio presso l'Ufficio come sopra individuato.

L'ipotesi di contratto integrativo di sede in questione fa seguito al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo n. 1 del 23 dicembre 2015, sottoscritto a livello nazionale per le medesime finalità.

Il contenuto del CCNI n.1/2015 sottolinea, in particolare, l'obbligatorietà della differenziazione retributiva accessoria correlata ai coefficienti esplicitati nell'art.5 del medesimo, laddove viene formulata la modalità volta alla corresponsione della retribuzione di produttività al personale nel seguente modo:

Retribuzione di produttività collettiva:

A ciascun destinatario dell'accordo, per sede di contrattazione, è attribuito il compenso relativo alla produttività collettiva in quota parte sulla base della quota media pro-capite, per 12 mesi, e del servizio prestato nel corso dell'anno di riferimento, al netto dei seguenti periodi di assenza:

- periodo per cessazione dal servizio a qualsiasi titolo;
- periodo precedente all'assunzione in ruolo nel corso dell'anno 2014;

- periodo precedente al provvedimento di comando in entrata nel corso dell'anno 2014;
- periodo precedente al provvedimento di comando in uscita nel corso dell'anno 2014;
- periodo di assenza per aspettativa senza assegni;
- periodo di congedo, continuativo o frazionato, di cui al d.lgs. 26 marzo 2001, n.151- art.42, comma 5.

Retribuzione di produttività individuale:

La corresponsione della quota riferita alla produttività individuale dovrà avvenire attribuendo a ciascun dipendente di un coefficiente compreso nel range 0,60 - 3, rinveniente dalla somma di almeno cinque dei seguenti sei coefficienti:

1. Livello di responsabilità nei procedimenti e/o autonomia operativa del dipendente e/o impegno professionale;
2. Fungibilità delle prestazioni di lavoro e/o dell'eventuale aggravio di lavoro per situazioni contingenti e/o collaborazione interfunzionale e flessibilità;
3. Accuratezza e tempestività nello svolgimento delle attività;
4. Comunicazione e gestione delle relazioni con l'utenza e/o all'interno dell'ufficio;
5. Sviluppo e condivisione della conoscenza e/o analisi e risoluzione dei problemi;
6. Contributo assicurato al raggiungimento degli obiettivi dell'unità organizzativa di appartenenza.

Il procedimento di calcolo prosegue con le seguenti due fasi:

- sommare i coefficienti attribuiti a ciascun dipendente, per determinare il "divisore" della risorsa finanziaria disponibile per ciascuna contrattazione di sede;
- assegnare a ciascun dipendente l'importo risultante dal seguente calcolo: Risorsa finanziaria divisa per la sommatoria dei coefficienti attribuiti, moltiplicata per il singolo coefficiente del dipendente.

L'ipotesi di contratto integrativo di sede, cui riferisce la presente relazione illustrativa, applica correttamente le precitate disposizioni, in quanto, dopo aver individuato le unità di personale in servizio (anche parziale) presso l'U.S.R. Puglia - Direzione generale alla data del 31.12.2014, utilizza i criteri sopra individuati, e corrispondenti coefficienti, volti ad assicurare un accesso differenziato al Fondo.

L'elencazione di tali criteri, e relativi coefficienti, è analiticamente riportata nell'ipotesi di contratto integrativo di sede, cui si rinvia, ed intende assicurare una differenziazione retributiva accessoria per ciascun dipendente, correlata ai principi dell'autonomia operativa, del livello di responsabilità, della complessità, della fungibilità e dell'aggravio di lavoro.


Nella considerazione, tuttavia, delle carenze organiche di questo Ufficio e del notevole impegno richiesto a tutti i dipendenti per assicurare il raggiungimento degli obiettivi strategici ed operativi propri di questa Amministrazione, si è concordato di utilizzare soltanto cinque coefficienti, con esclusione di quello sopra riportato al n.6, ritenuto sostanzialmente riassuntivo degli altri coefficienti. Contestualmente si è ritenuto equo

riconoscere una valutazione non inferiore al punteggio complessivo di 2 a ciascun dipendente, contemperando, in tal modo, le esigenze di differenziazione del trattamento retributivo accessorio, con il riconoscimento del notevole impegno profuso da tutti i dipendenti dell'U.S.R. - Direzione generale, nell'anno 2014.

Obiettivo della presente contrattazione è, altresì, la circostanza che la possibilità di accedere ad una più alta valutazione costituisca stimolo per un miglioramento della produttività dei singoli e, di conseguenza, dell'intero Ufficio, in coerenza con gli obiettivi strategici ed operativi previsti dal Piano della performance del MIUR.

IL DIRIGENTE

Mario TRIFIETTI


*Firma autografa sostituita
a mezzo stampa ai sensi
dell'ex art.3, comma 2, del
D.Lgs. n.39/1993*